



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale

**Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali del primo ciclo d'istruzione
e ai coordinatori didattici delle
delle scuole dell'infanzia paritarie
della regione Marche
LORO PEO**

e p.c.:
**Agli Uffici Territoriali III, IV, V e VI
LORO PEO**

Al Sito WEB

Oggetto: *Trasmissione- Parere del Ministero della Salute in merito all'attuazione della legge n. 119/2017 per l'accesso ai servizi per l'infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall'Ucraina.*

Si trasmette per il seguito di competenza e per i necessari adempimenti, il parere (file *AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.2022.0051122*) reso dal Ministero della Salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria, sull'attuazione della legge n. 119/2017 per l'accesso ai servizi per l'infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall'Ucraina; fermo restando la lettura integrale dell'allegato in parola, si evidenzia *che*: "al precipuo scopo di assicurare la più ampia inclusione dei minori ucraini e, al contempo, garantire che l'inserimento nei servizi educativi e nelle scuole avvenga nel puntuale rispetto delle disposizioni impositive degli obblighi vaccinali, si ritiene non possa essere escluso dalla frequenza della scuola o del servizio educativo per l'infanzia il minore per il quale sia stata presentata formalmente richiesta di vaccinazione all'ASL territorialmente competente o il minore che sia stato comunque preso in carico dai servizi vaccinali della predetta ASL."

Allegato: AOOGABMI.REGISTRO UFFICIALE.2022.0051122 0-6 vaccinazioni ucraini

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Segreteria del Direttore Generale/Ref. Iavarone

202207071403 *Parere Ministero Salute in merito all'attuazione della legge n. 119_2017 per l'accesso ai servizi 0 e 6 anni bambini ucraini nota AOOGABMI n. 51122*

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa
Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOURO per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 1–Affari generali e segreteria tecnico-organizzativa

Ufficio 5 –Prevenzione delle malattie e profilassi internazionale

alla c.a. della Regione Veneto

Area sanità e sociale

pec:

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

p.c.

Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale

Assessorati alla sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'istruzione

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della difesa

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Agenzia Italiana del Farmaco

Istituto Superiore di Sanità

Conferenza Stato-Regioni

ANCI

Istituto Superiore di Sanità Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (Inmp)

Agli Uffici di Gabinetto
del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione

all.1

OGGETTO: Riscontro alla richiesta di chiarimenti in merito all'attuazione della legge 119/2017 per l'accesso ai servizi per l'infanzia ai minori di età compresa fra 0 e 6 anni provenienti dall'Ucraina.

In riscontro alla richiesta di parere di codesta Amministrazione si rappresenta quanto segue.

L'art. 3-*bis* del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, introdotto dalla legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119, disciplina le “Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno 2019”.

La summenzionata disposizione prevede che i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo di ogni anno, l'elenco degli iscritti per l'anno scolastico o per il calendario successivo di età compresa tra zero e sedici anni e dei minori stranieri non accompagnati.

A seguito di tali segnalazioni, le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti sono tenute a restituire alle istituzioni scolastiche gli elenchi completi con l'indicazione dei soggetti che non sono in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.

L'accertamento della situazione vaccinale dei minori nella *ratio* del legislatore ha chiaramente lo scopo di evitare situazioni di contiguità fra bambini vaccinati e bambini non vaccinati.

Orbene, il fenomeno migratorio che ha interessato il nostro Paese a seguito del conflitto in Ucraina, cui è conseguito un sostenuto esodo di minori, è da qualificarsi, senza dubbio, come un evento eccezionale che in quanto tale si caratterizza per la sua straordinarietà e imprevedibilità. Ciò detto, è evidente che nel caso che ci occupa non possa considerarsi applicabile la normativa suindicata che si riferisce a un anno scolastico non ancora cominciato e, in particolar modo, non possa essere garantita l'osservanza degli adempimenti richiesti, stante il decorso del termine fissato dal legislatore per la trasmissione degli elenchi alla ASL di competenza. A ciò si aggiunge la difficoltà delle aziende sanitarie di acquisire la documentazione che comprova lo stato vaccinale del minore proveniente dal paese ucraino.

Per le ragioni suindicate non si ritiene possa considerarsi sussistere una condizione di inadempienza a carico dei genitori o del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore di età compresa fra 0 e 6 anni proveniente dall'Ucraina.

Tuttavia, vale rilevare che permane, comunque, la necessità di garantire l'inserimento nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole.

Al fine di poter assicurare un rapido accesso ai menzionati servizi e consentire, conseguentemente, un regolare processo di integrazione e di inclusione nel contesto educativo e scolastico, si raccomanda che i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia provvedano a trasmettere alle aziende sanitarie locali i nominativi dei minori per i quali, di volta in volta, venga presentata la richiesta di iscrizione, non rilevando, quindi, a tali fini, il rispetto del termine fissato ai sensi dell'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 73/2017.

Conseguentemente, le Aziende sanitarie locali, territorialmente competenti, dovranno provvedere alla presa in carico del minore e verificare la presenza o meno della documentazione inerente lo stato vaccinale dello stesso.

Laddove tale documentazione sia disponibile, indipendentemente dalla natura cartacea o digitale della stessa, è raccomandata l'osservanza della medesima e la somministrazione verrà effettuata considerando unicamente le vaccinazioni che residuano, al fine di assicurare il completamento del ciclo vaccinale.

Diversamente, in caso di documentazione assente o dubbia, i minori dovranno essere considerati soggetti non vaccinati e si applica, relativamente alle vaccinazioni obbligatorie, la circolare 0001174-15/01/2018-DGPRE-DGPRE-P.

In definitiva, al precipuo scopo di assicurare la più ampia inclusione dei minori ucraini e, al contempo, garantire che l'inserimento nei servizi educativi e nelle scuole avvenga nel puntuale rispetto delle disposizioni impositive degli obblighi vaccinali, si ritiene non possa essere escluso dalla frequenza della scuola o del servizio educativo per l'infanzia il minore per il quale sia stata presentata formalmente richiesta di vaccinazione all'ASL territorialmente competente o il minore che sia stato comunque preso in carico dai servizi vaccinali della predetta ASL.

Nel senso di equiparare, ai fini dell'adempimento dell'obbligo in questione, l'avvenuta vaccinazione alla presentazione della richiesta di vaccinazione depone, infatti, il dato testuale dei commi 2 e 3 dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017.

In aggiunta, non si può omettere di considerare, in termini generali che, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2017, non incorrono nella sanzione amministrativa pecuniaria i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari del minore del quale non sia disponibile la documentazione o che comunque risulti non aver effettuato tutte le vaccinazioni previste per la coorte di nascita, qualora gli stessi provvedano, nei termini indicati dall'ASL, a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale e a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all'età.

Deve, pertanto, parallelamente, ritenersi che il minore del quale non sia disponibile la documentazione o che comunque risulti non aver effettuato tutte le vaccinazioni previste per la coorte di nascita debba essere ammesso a scuola o al servizio educativo per l'infanzia una volta avviati i primi cicli vaccinali, ferma restando l'esigenza di verificare l'effettuazione delle vaccinazioni nel rispetto delle tempistiche per le successive somministrazioni.

Ciò, anche in ragione del fatto che, sotto il profilo sanitario, non è raccomandata la somministrazione contestuale di più dosi del medesimo vaccino, dovendosi anche ai fini dell'obbligo vaccinale seguire le tempistiche indicate nella schedula vaccinale.

In definitiva, attesa l'impossibilità oggettiva di adempiere all'obbligo vaccinale nel rispetto delle tempistiche ordinarie, non potranno essere addebitati ai genitori dei bambini provenienti dall'Ucraina eventuali ritardi o omissione né potranno derivare da tale eccezionale condizione conseguenze in ordine alla frequenza delle attività scolastiche o educative.

Con l'occasione, per la gestione delle vaccinazioni si raccomanda che le aziende in parola si attengano a quanto indicato nella Circolare del 3 marzo 2022 e nel documento relativo alle *“Considerazioni operative di salute pubbliche per la prevenzione e controllo delle malattie*

infettive nel contesto dell'emergenza in Ucraina" (prot. n. 0022806-22/04/2022-DGPRES-MDS-P).

Referente:

Dott. Andrea Siddu
email: a.siddu@sanita.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Rezza*

*firma digitale